

PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Videolezione 16.2– LE INVALIDITA' CONTRATTUALI

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione affronteremo il tema delle invalidità contrattuali.

In particolare parleremo di:

- invalidità e inefficacia
- nullità e annullabilità con la relativa disciplina
- e, infine, di nullità parziale e nullità di protezione

Bene, non ci resta che cominciare...

Invalidità e Inefficacia

In Diritto, un negozio si definisce invalido quando non è conforme al modello normativo come recita la C. Cass. nella sentenza n. 8366/2012. L'invalidità consegue ad una patologia del contratto per vizi genetici che lo rendono incompatibile con l'ordinamento. Una volta concluso validamente un negozio, l'esecuzione del programma in esso previsto è assoggettato alla disciplina della risoluzione che troviamo agli art. 1453 e ss. c.c.

In riferimento alla gravità della difformità dal dettato normativo sono approntati i rimedi della nullità e dell'annullabilità che incidono sugli effetti del contratto. Un contratto nullo è quel contratto che non produce effetti, un contratto annullabile, invece, è un contratto i cui effetti possono essere rimossi.

N.B.:

- Il negozio invalido non produce effetti (Nullità)
- Gli effetti del negozio possono essere rimossi (Annullabilità)

Tuttavia non si devono confondere gli istituti dell'invalidità e dell'inefficacia del contratto. Infatti, mentre l'invalidità come detto si verifica quando un negozio non è conforme al modello normativo, l'inefficacia è invece l'inidoneità del negozio a produrre effetti giuridici, anche se tale inidoneità non necessariamente è una conseguenza della patologia del contratto. Un negozio valido, infatti, può essere inefficace, come accade al contratto sottoposto a condizione sospensiva, il quale è valido, ma produrrà effetti solo al verificarsi della condizione. Poi vi sono atti validi ma inefficaci finché non sono portati a conoscenza del destinatario, si vedano gli atti cd. recettizi, come il licenziamento. Per converso un contratto può essere invalido ma efficace, è appunto il caso del contratto annullabile cioè concluso per errore, violenza o dolo, ma che produrrà effetti tra le parti finché non sarà annullato dal giudice.

Nullità e Annullabilità

Il contratto invalido è un contratto incompatibile con l'ordinamento che, come detto, disciplina due distinti rimedi per risolvere le controversie:

- 1) quello della nullità (vedi art.1418 e ss. c.c.)
- 2) e quello dell'annullabilità (vedi art.1425 e ss. c.c.)

In via di prima approssimazione si può affermare che la nullità è conseguenza di gravi patologie del contratto, ovvero alla violazione di interessi generali, mentre l'annullabilità consegue ai vizi di formazione del consenso e, quindi, alla violazione di interessi particolari dei singoli contraenti.

La C. Cass a SS UU nella sentenza n 14828/2012 stabilisce che "L'essenza della categoria della nullità risiede nella tutela di interessi generali, di valori fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo"

L'art. 1418 c. c. contempla quattro distinte ipotesi di nullità:

- 1) La prima, al I comma del 1418, stabilisce che il contratto è nullo quando viola norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente, ovvero preveda una diversa sanzione per la sua violazione. Il contratto che viola norme imperative si può definire illegale. La nullità in esame è definita "virtuale" in quanto la norma imperativa non prevede espressamente la sanzione della nullità, ma deve essere ricavata dall'interprete. La norma è imperativa se è una disposizione inderogabile, che contiene un obbligo o un divieto, posta a tutela di un interesse pubblico o generale così come stabilito dalla Cass. nella sentenza n. 1901/1977. Ancora la Cass nella sent n 23914/2015 in materia di appalto prevede che la disposizione imperativa deve riferirsi al contratto e non al comportamento delle parti perché questo attiene non al momento genetico del contratto, ma alla fase esecutiva
- 2) La seconda ipotesi di nullità, al II comma sempre del 1418 cc, prevede che il contratto è nullo quando manca uno dei suoi elementi essenziali che sono, a mente dell'art. 1325 cc, l'oggetto, l'accordo, la forma e la causa.
- 3) La terza ipotesi, sempre al II comma del 1418 cc, prevede che il contratto è nullo per illiceità della causa, dei motivi e dell'oggetto; in questo caso il contratto si può definire illecito. La norma imperativa violata in questo caso pone un divieto a tutela dell'ordine pubblico e del buon costume
- 4) Infine, sempre al II comma dello stesso articolo, il contratto è nullo nei casi espressamente stabiliti dalla legge, in tal caso si parla di nullità testuali perché a differenza della nullità virtuale è la norma stessa a sancire espressamente la sanzione della nullità. Tra le nullità testuali numerose sono le cd. nullità di protezione, finalizzate a rimediare allo squilibrio contrattuale e che, come vedremo, godono di una disciplina del tutto peculiare

A tal proposito si precisa che in mancanza di diversa previsione legislativa, alla violazione di norme imperative consegue la sanzione della nullità virtuale (cosiddetta proprio perché non espressamente sancita) mentre l'annullabilità è testuale, perché opera solo se espressamente prevista dal legislatore. Quindi tutte le ipotesi di annullabilità sono sempre testualmente previste dal legislatore. Questo principio è stato affermato in numerose pronunce del Supremo Collegio si veda ad esempio la sent C. Cass SS UU n 4806/2005 a mente della quale "se, però, non è prevista una sanzione per la violazione di una precisa

norma imperativa, dovrà applicarsi quella della nullità, in quanto ciò è detto proprio nel 1° comma dell'art. 1418 c.c.

Disciplina della Nullità e dell'Annulabilità

Come abbiamo visto, dal momento che la nullità è posta a presidio di interessi pubblici o generali mentre l'annulabilità tutela interessi particolari delle parti, la disciplina dei due rimedi è diversa.

Vediamo velocemente queste diversità.

L'azione di nullità non si prescrive, mentre la domanda di annullamento si prescrive nel termine previsto dal legislatore, in genere cinque anni che decorrono dalla data in cui è cessata la causa che ha dato origine al vizio (vedi art. 1442 cod. civ.).

Il negozio nullo non produce effetti, mentre il contratto annullabile produce effetti fino al momento del suo eventuale annullamento.

La sentenza che pronuncia la nullità del contratto ha natura dichiarativa perché il contratto non ha mai prodotto effetti, la sentenza che pronuncia l'annullamento ha natura costitutiva e gli effetti vengono rimossi ex tunc (ovvero da quel momento in poi). Ciononostante entrambe, la dichiarazione di nullità e l'annullamento del contratto, impongono la restituzione delle prestazioni eseguite in adempimento del contratto invalido, anche se le ripetizioni possono essere paralizzate dagli effetti dell'usucapione e della prescrizione.

La nullità può essere domandata da chiunque vi ha interesse, mentre l'annulabilità può essere domandata solo da coloro che subiscono un pregiudizio dal vizio del contratto (minore, soggetto in errore, vittima di violenza ecc.).

La nullità è rilevabile d'ufficio anche se le parti hanno domandato la risoluzione del contratto, mentre l'annulabilità deve essere eccepita dalla parte nel rispetto dei termini di decadenza per le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Le Sezioni Unite sent n 21095/04 insegnano che "la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda; con la conseguenza che la contestazione della validità dell'atto non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, che non condiziona l'esercizio del potere di dichiarare d'ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti".

Alla luce degli orientamenti della giurisprudenza comunitaria le Sezioni Unite, sent n 14828/2012, hanno ribadito la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto anche in assenza di un'eccezione delle parti. "Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda"

Infine la nullità è insanabile, mentre il contratto annullabile può essere sanato o convalidato. Il contratto nullo per contrarietà a norme imperative (cd. contratto illegale) al limite può essere oggetto di conversione (vedi art.1424 c.c.), quando corrisponda ad altro contratto voluto dalle parti. (ad. es. l'art. 2701 cod. civ. che

statuisce che l'atto pubblico formato da pubblico ufficiale incapace, se firmato dalle parti, ha la stessa efficacia della scrittura privata).

Nullità parziale e Nullità di protezione

L'art. 1419 cod. civ. stabilisce che la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Si noti che la ratio della norma mira alla conservazione del contratto nel caso in cui le clausole nulle siano non essenziali o addirittura sostituite di diritto da norme imperative. La giurisprudenza insegna che la conservazione del contratto rappresenta la regola che deve applicare l'interprete, mentre, l'estensione della nullità all'intero contratto rappresenta l'eccezione

Si ispirano al principio di conservazione del contratto anche le cd. nullità di protezione, che rappresentano ipotesi di nullità parziale.

Il legislatore del codice civile al fine di rimediare allo squilibrio contrattuale aveva previsto il rimedio dell'inefficacia delle clausole vessatorie non specificamente approvate dal contraente debole. La crescente diffusione dei contratti per adesione e lo squilibrio tra il contraente professionista e il consumatore ha indotto il legislatore ad introdurre forme di tutela sostanziale in favore della parte debole del rapporto contrattuale.

È opportuno sottolineare che le nullità di protezione rispondono al principio di salvezza del contratto mediante la tecnica dell'eliminazione o sostituzione della clausola nulla al fine di bilanciare lo squilibrio contrattuale.

Da un punto di vista sistematico la nullità di protezione opera in modo del tutto peculiare. La nullità è prevista in favore di interessi particolari e la legittimazione non è di chiunque, ma solo del soggetto tutelato. La giurisprudenza considera comunque rilevabile d'ufficio anche la nullità di protezione.

Invalidità negli altri settori del Diritto Civile

Abbiamo visto che in materia contrattuale l'invalidità del contratto determina la sanzione della nullità (che è virtuale) e la sanzione dell'annullabilità solo nei casi espressamente previsti dalla legge (che pertanto è testuale). Questa regola non può essere applicata nelle altre materie del diritto civile.

Le Sezioni Unite nella sentenza n. 4806/2005 avvertono che "regole esattamente inverse valgono in materia testamentaria, societaria e del lavoro: in tali ambiti, infatti, è l'annullabilità ad essere virtuale, in quanto le ipotesi di nullità sono specificamente limitate a singole e particolari ipotesi (per il testamento l'art. 606 c.c.; per le società di capitali l'art. 2332 c.c. e per il rapporto di lavoro l'art. 2126 c.c.).

Invalidità negli altri settori del Diritto Civile: Confronto tra Condomini e Società

In materia condominiale, invece, l'art.1137 c.c. stabilisce che, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condòmino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Il breve termine di decadenza e la individuazione delle persone legittimate alla impugnazione (e quindi non “chiunque vi abbia interesse”) dimostrano essere contemplata una ipotesi di annullabilità, posto che sia in tema di negozio (vedi artt. 1441 e 1442 c.c.), sia in tema di delibere societarie (vedi art. 2377, c.c.), il termine per la impugnazione e le persone legittimate a proporre l'azione contrassegnano le ipotesi di annullabilità. Al contrario, per le ipotesi di nullità tanto in tema di negozio (vedi art. 1421 e 1422 c.c.) quanto in tema di delibere societarie (vedi art. 2379 c.c.), l'azione di nullità non è soggetta a termine e, allo stesso tempo, è legittimato ad esercitarla chiunque vi ha interesse. Inoltre, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La necessità di conciliare l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici e l'interesse dei destinatari a non subire dei pregiudizi per l'illegalità degli atti non contrattuali è garantito dalla regola dell'annullabilità virtuale e della nullità testuale. In materia condominiale il legislatore ha previsto esclusivamente il regime dell'annullabilità virtuale di cui al ricordato art. 1137 cod. civ. (ovvero termine breve di impugnazione).

In materia societaria, vedi art 2377 cc, vige il principio di annullabilità virtuale (impugnazione breve da parte dei soci nel termine di novanta giorni) e della nullità testuale per le ipotesi contemplate dall'art. 2379 cod. civ. (ovvero l'impugnabilità da parte di chiunque vi abbia interesse nel termine di tre anni e alla rilevabilità d'ufficio, nei casi e nei termini previsti).

Invalidità negli altri settori del Diritto Civile: Condomini

Al fine di impedire che si consolidino gli effetti di delibere in grave contrasto con l'ordinamento, la giurisprudenza ha individuato, anche in materia condominiale, alcune ipotesi in cui le delibere devono ritenersi nulle. La Sentenza delle Sezioni Unite n. 4806/2005 ha stabilito che devono “qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (e cioè contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.

Invalidità negli altri settori del Diritto Civile: Diritto di famiglia

Nel diritto di famiglia, invece, il Codice Civile nel sanzionare i vizi dell'atto matrimoniale si riferisce esclusivamente alla nullità.

La dottrina e la giurisprudenza esaminando l'azione in termini di prescrizione e di legittimazione, di convalida e di sanatoria, hanno tuttavia assoggettato al regime di annullabilità, piuttosto che a quello della nullità, alcuni vizi. Senza entrare specificamente nel merito di una questione, che merita una separata trattazione, tra le ipotesi di annullabilità, nonostante il codice civile parli di nullità, si possono menzionare:

- il matrimonio tra parenti o affini, nei casi di divieti dispensabili (termine di un anno per l'impugnativa)

- il matrimonio del minore infrasedicenne o ultrasedicenne non autorizzato dal Tribunale (termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età)
- il matrimonio dell'interdetto o dell'incapace di intendere e di volere (entro un anno di coabitazione successiva rispettivamente alla revoca dell'interdizione o al recupero della pienezza delle facoltà mentali)

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine.

Ti ricordo che abbiamo parlato delle Invalidità contrattuali, facendo particolare riferimento a:

- l'invalidità ed inefficacia dell'atto
- alla disciplina della nullità e dell'annullabilità
- alla nullità parziale e di protezione
- e, infine, alla invalidità negli altri settori del Diritto Civile

Grazie per l'attenzione!